

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 17 FEBBRAIO 1949

(4^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia » (N. 14-B) (Approvato dal Senato della Repubblica e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati):

CADORNA, relatore	Pag. 10
GASPAROTTO	11

« Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo » (N. 158):

PRESIDENTE	15, 16
CADORNA, relatore	14, 15
PALERMO	15
DI GIOVANNI	16

« Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di

lavoro » (N. 206) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PALERMO, relatore	Pag. 19
-----------------------------	---------

« Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati » (N. 207) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	20
PALERMO, relatore	20
CASARDI	20

« Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito » (N. 229):

PRESIDENTE	22, 24, 25
CADORNA, relatore	20, 21, 22, 24, 25
BENCIVENGA	21, 24, 25
CASARDI	21
PALERMO	21, 22, 23, 24
PANETTI	22
CERICA	25

(Discussione e approvazione)

« Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate » (N. 15):

DI GIOVANNI, relatore	12
PRESIDENTE	13
CINGOLANI	13
CASARDI	13

« Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A. A. r. n. dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 564 » (N. 138):

CERICA, relatore	14
----------------------------	----

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

« Fissazione al 30 giugno 1949 del termine di presentazione delle domande di contributo a carico dello Stato, per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione » (N. 176) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 18, 19
CERICA, relatore	16, 18, 19
PALERMO	17, 18, 19
CINGOLANI	17, 18
GASPAROTTO	17
BARONTINI	18
CEMMI	17, 18
CADORNA	18
BENCIVENGA	19

« Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra » (N. 230):

CASARDI, relatore	25
-----------------------------	----

« Modifica dei requisiti per l'ammissione di capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (N. 231):

CASARDI, relatore	27
CADORNA	27
PANETTI	27
PALERMO	27

« Modifiche agli articoli 17 e 64 del Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 » (N. 232):

CASARDI, relatore	28
-----------------------------	----

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Barontini, Bencivenza, Cadorna, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lussu, Miceli Picardi, Palermo, Panetti, Ricci Mosè, Vaccaro.

CEMMI. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio alla Camera dei deputati del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia ». (N. 14-B) (Approvato dal Senato della Repubblica e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, relatore. Questo disegno di legge da noi approvato, andato alla Camera dei deputati, ha subito due emendamenti. Il primo è una modificazione di pura forma, nel senso che in luogo del « Presidente del Consiglio Provinciale di Trento o un suo delegato », si dice: « il Presidente della Giunta Provinciale di Trento o un suo delegato », e ciò per affinità con il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. La seconda modificazione consiste nell'aggiunta all'elenco delle persone che devono prendere parte a questa Commissione di revisione per la toponomastica, del Capo dell'amministrazione provinciale di Gorizia o di un suo delegato, e del Capo dell'amministrazione provinciale di Udine o di un suo delegato. La motivazione con cui si giustifica questa aggiunta da parte del relatore della Commissione di difesa della Camera dei deputati, dice testualmente: « il progetto governativo veniva accompagnato al Senato da una relazione in cui si parlava di "delicati problemi riguardanti la toponomastica" anche della "frontiera orientale". Ora, la IV Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica non tenne conto di codesta zona in situazione particolarmente delicata. Si tenga presente che le provincie di Gorizia e di Udine non possono essere rappresentate, nella Commissione toponomastica, nè dal Direttore dell'Istituto di geografia dell'Università (che nel caso specifico avrebbe la sua sede a Trieste, fuori, per il Trattato di pace, dal territorio nazionale), nè dal Direttore del centro studi regionali (pure inesistente nella zona).

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

Per ovviare a codesta deficienza del disegno di legge, propongo che vengano inserite nel 4° capoverso, le seguenti aggiunte:

b-bis) il Capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato.

b-tris) il Capo dell'Amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato.

Tali dizioni ritengo necessarie, in quanto ancora non sappiamo come si chiameranno coloro che saranno a capo delle amministrazioni provinciali. E ritengo necessario inserire un rappresentante per ciascuna delle due provincie, perchè esse hanno differenti problemi di toponomastica, riferentisi alle diverse caratteristiche linguistiche della provincia di Udine con toponomi di lingua tedesca e della provincia di Gorizia, con toponomi di lingua slava ».

Io ritengo non ci sia nulla da eccepire circa la prima modificazione di carattere formale; per la seconda, invece, sarei d'avviso di non accettare l'aggiunta di questi nuovi rappresentanti alla Commissione toponomastica, e ciò per diverse ragioni: 1) perchè sono stati inclusi i rappresentanti delle Regioni che ne avevano diritto in base ad un loro speciale Statuto; 2) perchè nessuna richiesta di questo genere è stata inoltrata dai rappresentanti delle popolazioni di Gorizia e di Udine; 3) perchè quelle popolazioni si trovano in condizioni analoghe a quelle di altre provincie italiane, la cui toponomastica ha origine anche da lingue straniere.

Per tali ragioni io sono di avviso che la seconda modifica proposta non venga accettata.

GASPAROTTO. Mi associo alle conclusioni del senatore Cadorna, anche come antico deputato, per diverse legislature, del Friuli; in quanto la Regione giuliana e Udine e Gorizia non hanno avuto un regolamento statutario speciale. Se ne è parlato alla Costituente, e ad un dato momento la discussione ha assunto un tono elevato e ha avuto vivaci ripercussioni. I colleghi che si erano dichiarati favorevoli allo Statuto speciale per la Regione giulia hanno subito niente meno che un attentato alla propria abitazione, poichè ad Udine non si vuol sentire parlare di Statuti speciali e per diversi motivi. 1) Le minoranze jugoslave rappresentano una infima parte della po-

polazione, del tutto trascurabile, che si riduce a tre piccole colonie di antica origine, una nell'Alta Valle del Natisone, che ha per capoluogo San Pietro di Resia, un'altra all'estremo confine orientale e la terza nell'alta Carnia. 2) Queste popolazioni friulane sono italiane al mille per mille, come le persone che passeggiano in Piazza Colonna a Roma, tanto è vero che durante la ritirata di Caporetto si è avuto lo spettacolo veramente commovente che non un solo dei soldati friulani del nostro Esercito, passando davanti alle loro case, in ritirata, abbia disertato; al contrario, le donne e i bambini hanno accompagnato i soldati fino al Tagliamento, portando gli zaini e le bisacce dei mariti e dei fratelli. Di modo che, quando si parla di Statuti speciali, i friulani sono i primi a protestare.

Mi ricordo che una volta, come Ministro dell'assistenza post-bellica, essendo andato ad inaugurare il sanatorio di Valuzza, mi si pregò di recarmi a San Donato che è l'estremo lembo italiano verso il confine orientale. Vi andai di soppiatto, perchè il Comando inglese non mi aveva dato il permesso, e a San Donato mi fecero oggetto di una dimostrazione addirittura commovente di solidarietà nazionale. Mi sembra quindi che non sia il caso ora di anticipare una discussione su questi Statuti speciali, e che si debba invece lasciare impregiudicata la questione per quando si aprirà la discussione sulle regioni al Senato. Io sono uno slavo italianizzato al mille per cento, e non credo che sia il caso di assegnare al Friuli e alla provincia di Gorizia, pur essendo un assertore dell'autonomia regionale, uno Statuto speciale. Per queste ragioni dichiaro di associarmi alle conclusioni dell'onorevole relatore Cadorna.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione la prima modifica al disegno di legge, apportata dalla competente Commissione della Camera dei deputati, e cioè la sostituzione delle parole: « Presidente del Consiglio provinciale di Trento o un suo delegato », con le seguenti: « il Presidente della Giunta provinciale di Trento o un suo delegato ». Chi approva questa modificazione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

Metto ora in votazione i punti *c*) e *d*) aggiunti dalla Camera dei deputati, che sono così formulati:

c) il Capo dell'Amministrazione provinciale di Gorizia o un suo delegato;

d) il Capo dell'Amministrazione provinciale di Udine o un suo delegato.

Chi approva questa modifica è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pertanto il disegno di legge si intende rinviato alla Commissione competente della Camera dei deputati.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate ». (N. 15).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla opzione fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Giovanni.

DI GIOVANNI, *relatore*. Il disegno di legge, come nella intestazione, tende all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 novembre 1946, che stabilisce la opzione tra trattamento assicurativo e trattamento di pensione per il personale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta in servizio per le gestioni delegate. La relazione ministeriale spiega il perchè si debba procedere a questa soppressione. Essa deriva dalla difficoltà di trovare compagnie di assicurazione disposte ad assumersi il rischio di questa assicurazione, dato che, tanto la Croce Rossa quanto il Sovrano

Militare Ordine di Malta reclutano personale talvolta scadente ed anziano. Nè d'altra parte, dice la relazione ministeriale, si potrebbe far versare allo Stato questo onere, data la sua entità e dato che esso sarebbe più gravoso del trattamento di pensione che lo Stato deve fare a questo personale. Da ciò la proposta di soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 5. Senonchè nella formulazione dell'articolo 1 non è chiara la finalità che la legge si propone, anzi è una formulazione che sbocca addirittura in tutt'altro concetto da quello che si propone:

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1946, n. 736 relativo alla concessione alla Associazione Italiana della Croce Rossa Italiana ed all'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta della facoltà di tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alla gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi ».

La legge si propone, invece, di abrogare la facoltà di opzione di questo personale tra il trattamento di pensione e il trattamento di assicurazione, sicchè io ho pensato che fosse necessario dare alla disposizione una diversa formulazione, motivando le ragioni per le quali la Commissione intende formulare diversamente il testo della legge. Il testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione dovrebbe quindi essere: « È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1946, n. 736 relativo alla facoltà di opzione tra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale della Croce Rossa e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. Può tenersi in servizio, dopo il 15 aprile 1946, il personale occorrente alla gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946 e dei servizi direttamente connessi ».

All'articolo 2 vorrei aggiungere una riserva a quanto disposto nel Testo ministeriale, ove si dice: « La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946 ». Con tale formulazione è stato espressamente riconosciuto l'effetto retroattivo della legge, in contrasto con quello che è un

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

principio generale di diritto, che cioè la legge non opera che per l'avvenire, salvo che il legislatore non dia espressamente alla legge valore retroattivo.

A me sembra però equo aggiungere che si fa salvo l'eventuale diritto quesito per l'effettuato esercizio, da parte del personale interessato, della facoltà di opzione anteriormente a questa legge. Infatti se già è stata esercitata questa facoltà di opzione e la relativa pratica è in corso, non si può pregiudicare, dagli interessati, per mezzo di una legge che non era in vigore, il diritto acquisito. Proporrei, quindi, di formulare in tal modo l'articolo 2: « La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946 senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della sopra indicata facoltà di opzione ».

Queste sono le modifiche che io proporrei al disegno di legge in esame.

CINGOLANI. Ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Di Giovanni sia utile, perchè veramente, leggendo l'articolo e la relazione ministeriale, essi non appaiono in armonia reciproca. Mi pare che, con le modificazioni proposte dall'onorevole Di Giovanni, il disegno di legge possa essere approvato.

Giacchè ho la parola, colgo l'occasione, come antico cavaliere di Malta, per ricordare a me stesso ed ai colleghi il comportamento molto serio, molto generoso e molto patriottico tenuto dall'Associazione dei Cavalieri di Malta durante questa ultima guerra e soprattutto durante il periodo nazi-fascista. L'Associazione è stata sede della famosa Banda dei carabinieri del generale Caruso, con ufficiali di collegamento che venivano da noi durante la notte. Fra ricoverati, finti infortunati ecc., 1200 persone sono state salvate dalle mani dei nazi-fascisti, senza dire quello che è stato fatto soprattutto nelle missioni sanitarie, specie durante la campagna di Russia, dove siamo stati sempre, in collegamento con i patrioti locali, specie con i polacchi, tramite di messaggi, di denaro, di aiuti di ogni genere. Vi sono episodi sconosciuti che dovrebbero essere ricordati.

CASARDI. Come cavaliere dell'Ordine di Malta, mi associo di pieno cuore alle nobili parole del collega Cingolani.

PRESIDENTE. Faccio notare che la Commissione di finanze e tesoro ha dato parere favorevole a questa legge. Data la natura delle modificazioni proposte dall'onorevole Di Giovanni, credo che la Commissione stessa non avrà difficoltà a dare parere favorevole al disegno di legge anche così modificato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto quindi in votazione gli articoli del disegno di legge così emendati.

Art. 1.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, relativo alla facoltà di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione Italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946; senza pregiudizio degli eventuali diritti quesiti per l'effettuato esercizio da parte del personale interessato della suddetta facoltà di opzione.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Decorrenza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A. A. r. n. dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo 21 maggio 1947, numero 564 ». (N. 138).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Decor-

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

renza dell'anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A. A. r. n. dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo 21 maggio 1947, n. 564».

CERICA, *relatore*. Onorevoli colleghi, allo scopo di adeguare la disponibilità di ufficiali subalterni piloti in s. p. e. a quella degli ufficiali dello stesso ruolo di grado superiore e onde dare riconoscimento all'attività di volo svolta dagli ufficiali di complemento e dai sottufficiali durante la guerra di Liberazione, fu, nell'aprile 1946, deciso dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, d'accordo con la Commissione alleata, di procedere all'espletamento di corsi di integrazione per il reclutamento di 30 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarre dai subalterni di complemento e dai sottufficiali in servizio continuativo.

Venivano pubblicati quindi due bandi di concorso, ma mentre quello per i sottufficiali poté essere pubblicato il 1° novembre 1946, quello per i subalterni poté aver luogo soltanto il 27 agosto 1947.

Ne è conseguito che i sottufficiali hanno ottenuto la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo alla data del 16 aprile 1948, mentre gli ufficiali di complemento potranno conseguire la nomina in un periodo successivo, con grave danno morale, anche in relazione al fatto che essi sono forniti di titoli di studio superiori, sono in possesso di scelte qualità militari, ed hanno rivestito già funzioni di comandanti di reparto.

È perciò opportuno che, in linea del tutto eccezionale, l'anzianità di nomina degli ufficiali, di cui al concorso in parola, decorra dalla data del decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di ammissione al corso di integrazione (30 dicembre 1947).

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge, così formulato:

Articolo unico.

Fermo il disposto dell'articolo 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, modi-

ficato dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1939, n. 909 e dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, l'anzianità assoluta di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'A. A. r. n. dei vincitori del concorso di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 564 in data 21 maggio 1947, che hanno superato il corso di integrazione previsto dal decreto medesimo, resta fissata, ai soli effetti giuridici, dalla data del decreto ministeriale con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami di ammissione al corso di integrazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo ».
(N. 158).

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno, il disegno di legge: « Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo ».

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il « Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito », istituito con regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, si proponeva: primo, di dare un'assegno di liquidazione ai sottufficiali che avevano terminato il servizio; secondo, di corrispondere un altro fondo integrativo a quelli che, richiamati in servizio, venivano successivamente congedati. Tale fondo era corrisposto nella misura di un centesimo dell'ultimo stipendio, moltiplicato per il numero degli anni di servizio. Facendo un calcolo approssimativo qualunque, se noi prendiamo un sottufficiale che abbia, con gli ultimi aumenti, uno stipendio di 20 mila lire al mese, se moltiplichiamo un centesimo di 20 mila lire, ad esempio, per 30 anni di servizio, avremo una somma di 6 mila lire; integrandola con il 4 per cento, arriviamo a 7 mila lire. Ma anche così rimaniamo in un ordine di cifre assai modeste, come liquidazione.

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

Ora, poichè gli stipendi sono stati aumentati largamente in questi ultimi anni, nella misura di circa 15 volte, e poichè il numero dei sottufficiali liquidati per la riduzione dell'Esercito è stato molto grande, il Fondo di previdenza non si trova in condizioni di far fronte a questa nuova situazione. Quindi, il Ministero propone questo disegno di legge, col quale la quota di liquidazione viene diminuita nel senso che al sottufficiale venga corrisposto semplicemente un contributo, cioè una somma corrispondente ai contributi che egli ha effettivamente versato.

A me sembra che questo non sia giusto, perchè la somma che risultava dalla moltiplicazione di un centesimo dell'ultimo stipendio per gli anni di effettiva iscrizione al Fondo, era già una somma straordinariamente modesta; se adesso, per far fronte alle esigenze di questa cassa che non è in grado di soddisfare alla nuova situazione straordinaria, invece di integrare la cassa si diminuisce il Fondo dei sottufficiali, tale provvedimento mi sembra veramente ingiusto. Tanto più che ne verrebbe anche una sperequazione rispetto ai provvedimenti analoghi, dei quali però non conosco a fondo la portata, che sono stati presi per gli ufficiali.

Io non ho potuto abboccarmi con nessun rappresentante autorizzato del Ministero della difesa, il quale sia competente e mi possa dar ragione della formazione di questa legge; quindi il ragionamento che ho fatto ha come fondamento soltanto ciò che risulta dal testo del disegno di legge e dalla relazione ministeriale. Lascio giudice la Commissione se convenga rimandare la discussione ad un'altra riunione affinchè io possa avere da un rappresentante del Ministero della difesa convenienti spiegazioni, oppure se sia opportuno procedere alla discussione sulla base delle informazioni che abbiamo e di ciò che da esse possiamo dedurre.

PALERMO. Se ho ben capito, dunque, mentre prima veniva liquidato un centesimo dello stipendio moltiplicato per il numero degli anni, adesso, attraverso questa modifica, si arriverebbe ad una riduzione della liquidazione.

CADORNA, *relatore*. Si arriva per forza ad una riduzione poichè il calcolo avviene in

base ai contributi effettivamente versati. Infatti, se mentre per gli ultimi due o tre anni anche il contributo è in rapporto agli stipendi, i quali sono stati rivalutati di circa 15 volte, bisogna tener presente che per i contributi versati prima della guerra non si ha nessuna rivalutazione rispetto all'attuale valore della moneta. Quindi, in altre parole, mentre per gli ultimi anni si ha un contributo che ammonta ad una cifra abbastanza alta, per gli altri anni tale cifra è estremamente modesta.

Si potrebbe osservare che anche nel campo delle assicurazioni private non esiste una rivalutazione. Si pone il problema se lo Stato debba rivalutare invece la sua assicurazione, perchè qui, evidentemente, si tratta di una forma assicurativa. Questo problema particolare, insomma, incide su dei principi generali e la discussione potrebbe portare molto lontano.

In ogni modo io proporrei di sospendere la discussione di questo disegno di legge per avere tutte le necessarie informazioni dal Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Si potrebbe in tal caso far presente al Ministero della difesa anche l'inconveniente che ha illustrato il relatore, poichè può darsi che chi ha redatto il disegno di legge non si sia reso perfettamente conto delle conseguenze che esso comporta.

CADORNA, *relatore*. Dai calcoli che ho già esposti mi sembra che risulti chiaramente che, dato che un sottufficiale con 30 anni di carriera viene ad essere liquidato con 7 mila lire, la somma liquidata, la quale sembra gravosa per il Fondo di previdenza, è in realtà addirittura ridicola. Questa è una liquidazione talmente misera che io penso che lo Stato non dovrebbe decurtarla ulteriormente. La relazione ministeriale afferma: « in attesa che possa procedersi, dopo attento studio, alla riforma dell'Ente.... »; ma io non vedo come, in attesa, si debba cominciare col mandare a casa senza niente questi sottufficiali, tanto più che questa categoria — e credo che in questo siamo tutti d'accordo — può essere considerata come una delle più misere che lo Stato italiano contempli. Si tratta di uomini che hanno a carico la famiglia, ormai vecchi, e per i quali è estremamente difficile trovare altra occupazione.

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

PRESIDENTE. Il senatore Cadorna, relatore, propone quindi la sospensiva su questo disegno di legge. Non credo naturalmente che la severa Commissione di finanze e tesoro possa opporsi.

CERICA. Mi associo alla richiesta di sospensiva.

DI GIOVANNI. Io ritengo che la sospensiva proposta risponda alla necessità di maggiori informazioni, perchè se il trattamento attuale, derivante dalla modifica proposta nel disegno di legge ministeriale, risultasse peggiore di quello stabilito dalla legge in vigore, allora noi verremmo a ledere i diritti acquisiti dal personale. E ciò non potremmo fare in riguardo ai principi generali del diritto. Non si può riformare in peggio; non si può dare ad una legge, che in questo caso avrebbe valore retroattivo, una efficacia che peggiori le condizioni dei soggetti ai quali la legge stessa si riferisce. Sembra quindi che sia indispensabile il decidere *ex informata coscienza*. Bisogna avere le delucidazioni del personale del Ministero competente in proposito, per vedere quale sia la portata e quali le conseguenze nei rapporti del personale che verrebbe ad essere colpito da questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti la proposta di sospensiva su questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Fissazione al 30 giugno 1949 del termine di presentazione delle domande di contributo a carico dello Stato, per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione ». (N. 176). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Fissazione al 30 giugno 1949 del termine di presentazione delle domande di contributo a carico dello Stato per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole CERICA.

CERICA, relatore. Questi trasporti delle salme rappresentano una questione di carattere sentimentale che involge interessi familiari ed anche interessi nazionali di rilevante entità. Io sono stato presente, una volta, ad una scena pietosa. Durante l'inaugurazione del cimitero di guerra della « Folgore », una madre venuta dal Veneto, è stata colpita da malore sulla tomba del figlio, perchè non c'era la possibilità di trasportarlo immediatamente, come lei desiderava. Una situazione come quella che l'Italia ha attraversato, che ha sommato alla perdita della guerra le perdite causate dall'invasione e dall'occupazione nazi-fascista, ha colpito moltissime famiglie italiane, che non sanno rassegnarsi al fatto di non avere vicino, per lo meno, le spoglie dei propri scomparsi.

Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, che consentiva il contributo statale da 15 a 30 mila lire per il trasporto di queste salme, somma del tutto inadeguata alla spesa che effettivamente doveva essere sopportata, fissava dei termini talmente angusti che ben pochi hanno potuto fruire della disposizione.

Ci sono oggi ancora migliaia di pratiche che sono in attesa di essere evase. Sono circa 12.000 domande che sono state presentate in tempo utile e che devono ancora essere espletate. Quindi ci vuole un certo margine di mesi, perchè tutto questo lavoro possa essere compiuto. Penso che la data del 30 giugno, fissata da questo disegno di legge, possa essere una data sulla quale tutti possiamo consentire, perchè, approvata questa legge, ci saranno circa 25 giorni di tempo affinchè le varie associazioni combattentistiche e partigiane possano rendere nota la nuova data alle famiglie, in modo che esse si facciano parte diligente per ottenere questa autorizzazione.

Io però esprimo il voto che la Commissione si faccia peroratrice presso il Governo al fine di ottenere facilitazioni di trasporto per queste salme dalle Ferrovie dello Stato. Infatti la spesa più notevole oggi, con la elevazione delle tariffe ferroviarie, è appunto il trasporto ferroviario delle salme. Le 15-30 mila lire, che sei mesi fa erano inadeguate, diventano ora irrisorie. Nessuno si troverà in condizioni di poter trasportare praticamente le salme, se

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

non il milionario. Io faccio perciò la proposta di andare incontro alle famiglie interessate per lo meno con il togliere le tasse comunali e provinciali, oppure addirittura col rendere gratuiti i trasporti.

PALERMO. Su questa questione noi abbiamo dei precedenti. Dopo la prima guerra mondiale ci fu, appunto, la richiesta di tutte le famiglie dei caduti in guerra per ottenere il ritorno delle salme dei propri congiunti. In un primo tempo questo ritorno fu consentito unicamente ed esclusivamente a pagamento. Si diceva allora, ricordo: mancano i mezzi di trasporto. Ma, passati i primi tempi, il Governo dell'epoca sentì il dovere di andare incontro alle aspirazioni e al desiderio di queste famiglie e concesse il trasporto gratuito da qualunque zona di guerra fino al Comune di origine. Quindi io penso che questo trattamento dovremmo farlo anche noi, tenendo anche presente che nell'altra guerra ci furono oltre 500 mila morti ed in questa guerra, invece, per fortuna, non abbiamo raggiunto un numero così imponente di Caduti. Penso, perciò, che il Governo debba intervenire in questa forma tangibile per dimostrare la riconoscenza verso i Caduti e verso le famiglie dei Caduti. Mi pare che sia una beffa dare 30 mila, o 20 mila, o 10 mila lire. Quello che è indispensabile, a mio modo di vedere, è che il trasporto per il ritorno al paese di origine delle gloriose salme dei Caduti sia a carico completo dello Stato, come è già avvenuto nel 1919-20.

CEMMI. Io volevo chiedere a questo riguardo un chiarimento. C'è una possibilità di trasporto anche dai paesi d'oltremare?

PALERMO. I trasporti oltremare dovrebbe effettuarli lo Stato, una volta sancito il principio, che io ho poc'anzi espresso.

CINGOLANI. Della questione mi sono occupato anch'io e debbo dire con dolore che a questo riguardo si è trovata una grande incomprendione all'estero. Non è possibile fare i trasporti di salme dall'oltremare. Non solo; ma credo che da pochi mesi soltanto sia stato possibile riordinare i cimiteri di oltremare, come è stato possibile solo da poco tempo raccogliere le ossa sparse dei fucilati e dei combattenti di Corfù e di Lero. Persino, quando la nostra Commissione era stata ammessa alla visita, per stabilire il da farsi, la

Grecia ha imposto che i nostri Commissari si recassero sul luogo in borghese. Dinanzi a tale ingiunzione, la Commissione, giustamente, si è rifiutata di partire.

GASPAROTTO. Circa il riferimento che ha fatto l'onorevole Palermo alla situazione dell'altra guerra, faccio notare che oggi dobbiamo affrontare difficoltà di ordine diverso. Nell'altra guerra i nostri morti sono caduti in territorio metropolitano, mentre in seguito a questa essi si trovano sparsi in tutto il mondo. Come faremo, per esempio, a trasferire le salme dei morti in Russia? Nella stessa Germania — come da documentazione recente — è impossibile rilevare le salme, perchè funzionavano colà le camere a gas e i cadaveri venivano posti nei forni, da dove uscivano le ossa non interamente cremate, che venivano poi ammucchiate all'esterno.

Durante l'altra guerra fu creato un ufficio per la riesumazione delle salme, che cercava di assumere delle informazioni precise. Si faceva poi propaganda, per ottenere che le salme fossero inumate sul posto. Si dovrebbe anche adesso riprendere questa propaganda per consigliare la famiglie a lasciare le salme dei propri caduti sul posto dove caddero. Frutto di questa propaganda, nell'altra guerra, fu per esempio il cimitero di Redipuglia. Ma, come dicevo, era comunque possibile raccogliere queste salme che si trovavano in Italia e trasportarle, se non con treni speciali, in vagoni speciali; cosa che adesso non si può fare.

Io proporrei, quindi, una sospensiva su questo disegno di legge, in modo da domandare, in merito alla questione posta, il parere del Governo. Nella peggiore delle ipotesi, giacchè le richieste delle famiglie sono sempre più pressanti, possiamo approvare per ora questa legge, riservandoci di chiedere subito dopo al Governo la formulazione di un provvedimento più radicale.

PALERMO. Io mi trovo d'accordo con l'onorevole Gasparotto che questa guerra, a differenza dell'altra, ha costretto i nostri soldati a spargersi per il mondo ed a bagnare del loro sangue molte zone lontane, sia in Europa che fuori di Europa. Però dico che il Governo italiano, a mio modo di vedere, dovrebbe impegnarsi a concedere il trasporto gratuito in

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

Italia di queste salme; mentre è evidente che non possiamo impegnarlo al trasporto gratuito, ad esempio, dei morti in Russia o in Germania. Voglio dire, insomma, che in questo modo la famiglia che desiderassero riavere la salma del proprio caro morto in guerra, dovrebbero fare l'unico sacrificio di pagare il prezzo del trasporto dall'estero fino alla frontiera. Il Governo dovrà fare solo quello che è nelle sue possibilità, null'altro: concedere, con una certa facilità, il trasporto gratuito delle salme dentro i confini del Paese.

BARONTINI. Sono perfettamente d'accordo nell'idea che si dovrebbe chiedere il trasporto gratuito delle salme in Italia. Per il trasporto all'estero, dovremmo demandare l'esame della questione al Governo.

Ma vorrei che il problema fosse visto nella sua interezza, perchè, ad esempio, noi abbiamo in Spagna migliaia di caduti italiani, sia quelli che combatterono dalla parte di Franco, che gli altri. Solo a Guadalajara, dove io ho combattuto, ho avuto la tristezza di contare circa 1000 morti italiani da parte nostra e da parte di coloro che combattevano per Franco. A Madrid vi è un intero cimitero colmo di salme italiane: sono di nostri compatrioti. Sono anche stato combattente in Francia, ed ho avuto alle mie dipendenze reparti di italiani che hanno combattuto nella guerra di Liberazione. Conosco i luoghi dove sono interrate le salme di decine e decine di italiani che hanno lottato per la liberazione della Francia. Io sono del parere che bisognerebbe includere nella nostra raccomandazione, non solo coloro che sono caduti in Russia, in Germania ecc., ma anche coloro che hanno combattuto e sono morti per la difesa della democrazia in Francia e in Spagna.

PRESIDENTE. Faccio mia la proposta dell'onorevole Gasparotto di approvare per il momento il disegno di legge, salvo poi a fare un passo, o più che un passo, presso il Governo per ottenere quello che i colleghi hanno chiesto. Riguardo al problema del trasporto delle salme, io sarei per la traslazione gratuita in Italia e per l'iniziativa di trattative con i Governi stranieri per il trasporto dall'estero.

CERICA, *relatore*. Io sarei del parere di approvare la legge, salvo a fare subito dopo una raccomandazione al Governo, o addirittura

presentare un nuovo disegno di legge per il trasporto gratuito delle salme.

CEMMI. Si potrebbe dare l'incarico ad alcuni di noi di preparare un disegno di legge in merito.

PRESIDENTE. Io sono del parere di approvare, intanto, questo disegno di legge.

CINGOLANI. È urgente approvarlo anche per i termini; intanto potremmo pregare l'onorevole Cerica di preparare un altro disegno di legge.

CADORNA. A me sembra che l'approvazione di questo disegno di legge non faccia che prorogare una situazione di fatto già esistente, per far sì che le poche famiglie che hanno interesse a portare le salme dei loro cari presso di sé, siano agevolate. Esiste poi il problema nazionale della sistemazione delle salme, che nell'altra guerra fu condotta a termine dallo Stato attraverso molti e svariati sistemi, prima con i cimiteri, poi con gli ossari, ecc. Anche questa volta, naturalmente, dovrà essere presa una decisione a questo riguardo. C'è però da tener presente che il Commissariato, e gli uffici che se ne interessano, sono adesso assolutamente sprovvisti di danaro. Quindi ritengo che pensare di modificare la legge, nel senso di passare da un contributo ad un aiuto da parte dello Stato tale che incoraggi le famiglie a portare le salme presso di sé, anzichè lasciarle sul posto, comporterebbe la conoscenza delle direttive politiche e finanziarie del Governo in merito. Poichè, da un certo punto di vista è meglio che le salme abbiano onorata sepoltura sul luogo dove sono cadute, perchè non v'è sepoltura più bella e più eroica di chi giace sul campo di battaglia.

PALERMO. Sono d'accordo con quanto dice l'onorevole Cadorna, sul fatto cioè che non v'è sepoltura più onorata che quella sul posto ove il combattente è caduto; però, cito un caso personale, ricordo che mio padre, quando vide ritornare la salma del povero mio fratello caduto nella guerra mondiale, sentì che il suo dolore, almeno in parte, si placava. Ci sono, infatti, famiglie che pensano che per onorare degnamente le salme dei loro caduti, è bene lasciarle sul posto dove sono state inumate; vi sono invece altre famiglie, più sentimentali, diremo così, che sentono il bisogno di ave-

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

re i loro cari presso di sè. I due desideri si possono conciliare. Auguriamoci che, per la maggior parte, le famiglie vogliano, o consentano, che i loro caduti restino sul posto dove hanno combattuto; ma, se vi sarà una minoranza di famiglie che vorrà trasportare le salme dei loro cari presso la propria residenza, la loro aspirazione dovrà essere esaudita.

CERICA, *relatore*. Io penso che sarebbe bene che questi contributi di 15 o 20 mila lire fossero integrati da facilitazioni, per esempio, sul pagamento delle tasse per transito, ecc., in modo che si verrebbe a determinare uno sgravio da parecchi oneri.

PALERMO. Io appoggio questa idea, perchè il mio concetto è questo: come il soldato parte tranquillamente per andare a morire, così questo soldato, quando è morto, ha diritto di tornare, se la famiglia lo vuole, nel luogo di origine.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente la circostanza che in questa guerra, a differenza dell'altra, in cui la lotta si è sempre concentrata in determinate località, i morti si sono disseminati per tutto il Paese. In proposito ricordo il caso del mio povero figliolo che, se fosse stato sepolto là dove era caduto, noi l'avremmo lasciato in quel luogo. Viceversa fu trasportato lontano circa 25, 30 chilometri.

BENCIVENGA. Questo delicatissimo problema non è ora in questione. Qui si tratta soltanto di una piccola legge che è stata approvata dalla Camera dei deputati, e che attende la nostra approvazione. In seguito noi potremmo presentare un disegno di legge di nostra iniziativa. Ma nel caso presente abbiamo davanti a noi un disegno di legge che fissa, tra le altre cose, una data limite per la richiesta di un contributo da parte dello Stato. Non v'è quindi ragione di dilazionarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Confermo che anche io sono del parere di approvare ora questa legge, salvo poi a promuovere una iniziativa per studiare il problema nel suo complesso.

Nessun'altro chiedendo di parlare, dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È fissato al 30 giugno 1949 il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, e prorogato al 5 ottobre 1948 con l'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, circa la presentazione al Ministero per la difesa delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi di origine, delle salme dei militari italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-45, e delle salme dei cittadini caduti nella lotta di liberazione.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro ». (N. 206).
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palermo.

PALERMO, *relatore*. Il progetto di legge sottoposto al nostro esame non può essere, purtroppo, preso in considerazione, perchè la Commissione finanze e tesoro ci comunica che non sono stati stanziati i fondi per l'aumento di questi soprassoldi. Tengo soltanto a far notare che allo stato attuale, un soldato prende 1,20 di soprassoldo e un sottufficiale prende 4,80. Nel progetto era stabilito di aumentare del 30 per cento questi soprassoldi. Però, come ho detto, siccome la Commissione finanze e tesoro del Senato si è dichiarata contraria al presente disegno di legge, non possiamo deliberare in proposito: la Commissione finanze e tesoro osserva, infatti, che il provvedimento manca della copertura finanziaria per la spesa di circa 100 milioni annui che esso comporta. Quindi dobbiamo porre una sospensiva a questo provvedimento, che sarebbe viceversa molto urgente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensiva dell'onorevole relatore Palermo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

VI COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati ». (N. 207). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Palermo.

PALERMO, *relatore*. Per questo provvedimento, ci troviamo nelle stesse condizioni che per il precedente. Si tratta di provvedimenti che lo Stato si era finalmente deciso ad adottare in favore di coloro che volontariamente avevano bonificato dalle mine i terreni propri, demaniale, arenili, spiagge ecc., prima che fosse emanato il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320. Anche per questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha posto il suo veto. Io ho sempre detestato le Commissioni di finanza! (*ilarità*). Ad ogni modo la Commissione suddetta ha osservato che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'articolo 9 apre il problema della mancata copertura dei fondi, e chiede pertanto che sia sospesa l'approvazione di questo disegno di legge.

CASARDI. Vi è una analogia che collega coloro che bonificano i terreni minati e coloro che raccolgono le torpedini in mare.

Il lavoro di questi marinai è molto difficile perchè si tratta di disattivare le torpedini e renderle innocue. Per questa attività sono stati fissati giustamente, dei premi; quindi nulla di strano che anche per coloro che bonificano dalle mine i terreni, si determinino dei premi analoghi. Si potrebbe proporre di estendere il premio degli sminatori marittimi ai bonificatori terrestri; e questa potrebbe essere una utile raccomandazione.

PALERMO, *relatore*. Bisogna tenere presente che questo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevole Casardi, poichè la proposta che lei avanza investe un problema per se stante, potrebbe lei stesso farsene iniziatore, interessandosene personalmente.

Frattanto, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, essendovi il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro, pongo ai voti la proposta di sospensiva su di esso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ». (N. 229).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Questo disegno di legge si propone lo scopo di abolire il secondo comma dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Questo comma, del resto, non era mai entrato in vigore; esso riduceva il periodo minimo di permanenza nel grado di capitano, da anni sette ad anni cinque. Era stato inserito per evitare che coloro i quali dovevano diventare capitani e che, essendo prima tenenti, avevano una permanenza limitata nel grado di tenente, passando capitani scavalcassero quelli che avevano avuto un avanzamento per ragioni speciali. Ora, siccome la categoria dei primi tenenti non esiste più, cessa la ragione di questi scavalcamenti ed anzi ne deriverebbe che questi capitani, i quali già hanno avuto un vantaggio di carriera con la riduzione della permanenza nel grado da anni sette ad anni cinque, verrebbero a conseguire ingiustamente un secondo vantaggio di carriera. Con l'occasione, l'intero articolo 31 è stato rifatto, poichè ad esso era stata già prima apportata una variante al comma terzo, la quale riguardava il conferimento dell'incarico del grado superiore agli ufficiali che avrebbero diritto alla promozione, ma che non hanno compiuto la permanenza minima nel grado. L'applicazione di questo comma è ora di già sospesa per effetto dell'articolo 2 del decreto n. 402. Ritengo, quindi, che questo

IV^a COMMISSIONE (Difesa)4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

nuovo disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

BENCIVENGA. Io non ho approfondito la questione, ma mi sembra che il disegno di legge che viene proposto al nostro esame sanzioni una situazione che a me pare anormale. È detto infatti, ad esempio, che un generale di divisione deve permanere per lo meno un anno nel grado; ora mi sembra che un anno di permanenza nei quadri di avanzamento non dia una eccessiva garanzia, specialmente in un esercito come il nostro, che non si muove, che non può far nulla, che non ha nemmeno le cartucce per sparare.

Non mi sembra, pertanto, opportuno che si resti legati alle disposizioni del 1940. Vi è stata una guerra di mezzo ed essendoci stato imperativamente fissato dal Trattato di pace un organico, dobbiamo fare una legge *ex-novo* di avanzamento, una legge che sanzioni quello che si può sanzionare del passato, ma che, naturalmente, apra la porta sull'avvenire. Sappiamo come è stato ricostituito l'Esercito; una gran parte dei migliori elementi se ne è andata, sono rimasti quelli che non si sono compromessi né con il nemico, né contro il nemico. Pertanto dobbiamo pretendere che il Ministro della difesa, dopo quattro anni di questa amministrazione, faccia una legge di avanzamento che sarà poi la base del nuovo Esercito; bisogna stabilire, cioè, una buona volta, i limiti di età e i requisiti per la promozione. Dobbiamo rivivere l'organizzazione di questo Esercito, che domani, dopodomani, crescerà; cerchiamo di piantar bene la sementa, in modo che ne nasca qualche cosa di utile per la nostra Italia.

CASARDI. Io credo che la legge di avanzamento per l'Esercito vada riveduta, come è stato già fatto per la Marina, che ha pronto un progetto organico in merito. Ad ogni modo, per quel che riguarda la permanenza nel grado possiamo fare un parallelo tra ciò che è disposto nella Marina e quello che dovrebbe essere nell'Esercito.

Nella Marina abbiamo una permanenza minima di 18 mesi nel grado di ammiraglio, che corrisponde a quello di generale di divisione; penso, pertanto, che i miei colleghi dell'Esercito siano dell'avviso di applicare queste disposizioni anche all'Esercito. Infatti il

periodo di un anno, come diceva bene il collega Bencivenga, non è sufficiente per valutare le possibilità e le capacità di un generale di divisione.

CADORNA, *relatore*. Come nel caso precedente, anche ora stiamo andando fuori campo, poichè qui si tratta di apportare alla legge una modesta modifica. Per quel che riguarda poi la stesura di un nuovo organico di avanzamento, so che il generale Berardi stava architettando la piramide delle carriere, che è il problema più grave da risolvere, perchè per assicurare la continuità delle carriere bisogna avere la base larga e la cima stretta. Altrimenti ne deriva il duplice inconveniente della mancanza di ufficiali inferiori e dell'arenamento delle carriere, per cui accade di restare venti anni nel grado di capitano, come avveniva trent'anni fa. È un problema di una vastità straordinaria che va affrontato e risolto. Non sono più al corrente sui lavori compiuti dal generale Berardi, ma penso che questi organici ormai dovrebbero essere pronti, essendo stati studiati per più di due anni e mezzo da una Commissione composta dal personale dal Ministero della difesa e dello Stato Maggiore. Penso, pertanto, che prossimamente il Ministero della difesa presenterà un progetto organico sull'ordinamento dell'Esercito, che attualmente manca del tutto. Quando esso verrà in discussione tutti questi problemi particolari dovranno essere largamente dibattuti. La legge che ora discutiamo, invece, non significa un ritorno alla vecchia legge di avanzamento, ma solo il ritorno alla normalità per quanto riguarda il periodo di permanenza minima nel grado di tenente e di capitano, periodo che era stato ridotto a cinque anni nel tempo di guerra, essendo cessate le ragioni contingenti che avevano consigliato la riduzione.

PALERMO. La questione, secondo me, si limita ai soli capitani. Io penso, però, che noi abbiamo il torto di non affrontare mai i problemi nel loro complesso, limitandoci a mettere delle pezze dove vi è una macchia o un buco.

PRESIDENTE. Intendi riferirti al Ministero?

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

PALERMO. Sì; la Commissione, infatti, è al di sopra di ogni elogio, specialmente quando è presieduta da un uomo come il nostro Presidente.

A me non importa se il capitano debba fare sette o cinque anni di permanenza nel grado; a me importa che una buona volta, e per sempre, si possa avere un quadro preciso di quello che deve essere l'ordinamento delle nostre Forze armate, cosa che fino ad ora non abbiamo avuto. Ora, io non so se sia più opportuno che il minimo di permanenza nel grado di capitano sia di cinque o di sette anni, ma, come ha detto il senatore Bencivenga, sembra strano che sia sufficiente per un generale di Divisione un anno di permanenza nel grado per essere promosso generale di Corpo d'armata.

Di fronte a questa situazione, che non ci rassereni per quel che riguarda l'esistenza e l'efficienza delle nostre Forze armate, io proporrei di rinviare questo progetto di legge al Ministero della difesa, facendo noto che sarebbe necessario, una buona volta, si decidesse a farci sapere che cosa intende fare di queste Forze armate, come intende organizzarle; in poche parole si decidesse a presentare alla Commissione di difesa un quadro completo attraverso il quale ognuno di noi possa farsi un'idea precisa e possa assumere le sue responsabilità.

Consentite che vi parli con la massima franchezza: non mi pare una cosa seria procedere così come procediamo. Noi dobbiamo affrontare il problema in pieno e risolverlo.

PRESIDENTE. A quanto mi sembra, l'onorevole Palermo vorrebbe elevare una protesta contro il Ministero della difesa e sospendere, nel frattempo, l'esame di questo disegno di legge.

PANETTI. Mi pare che, date le nostre attuali disponibilità finanziarie, sia strano chiedere al Ministero della difesa che costituisca un organico delle nostre Forze armate in vista di una situazione statica del nostro Esercito. Evidentemente non possiamo chiedere ciò che nessuno ci potrà dare. Una situazione stabile del nostro Esercito sarà raggiungibile solo quando la evoluzione che noi stiamo compiendo, sia politicamente sia finanziariamente, sarà conclusa. Per queste ragioni, convinto

che, allo stato attuale delle cose, una risposta del genere di quella richiesta dal senatore Palermo non può essere data, voterò favorevolmente al disegno di legge, che propone un ritorno alla normalità.

PALERMO. Il collega Panetti ha parlato di ritorno alla normalità; vorrei fargli notare che sul termine normalità dovremmo intendere. Infatti, quello che era normale nel 1940 non è più normale nel 1949. Mi permetto di obiettare che noi abbiamo un Trattato di pace e che questo Trattato, ingiusto ed iniquo, ci consente di avere delle Forze armate; ma da quando esso è stato firmato, noi non abbiamo ancora avuto un quadro preciso della efficienza o meno delle nostre Forze armate. Sappiamo che vi sono 6 divisioni; da altra parte ci si dice che ve ne sarebbero 12, tutto questo, poichè abbiamo l'onore di far parte della Commissione di difesa, deve essere portato a nostra conoscenza; ed io proporrei che nessun provvedimento si adotti, su richiesta del Ministero della difesa, sino a quando il Ministero stesso non sentirà, nella sua coscienza democratica, il dovere di informare la Commissione di quelle che sono le sue idee, di quelli che sono i suoi progetti. Penso che noi non si possa mettere lo spolverino sui sette o cinque anni; il problema che sta di fronte a noi è più vasto e complesso di quanto sembri, e dobbiamo conoscerlo prima di poterci pronunciare in proposito.

PRESIDENTE. Il Ministro è a nostra disposizione; anche ultimamente mi disse di chiamarlo ogni volta che ne avessimo avuto bisogno, e mi disse che sarebbe stato a nostra completa disposizione per ogni chiarimento su quel che è il lavoro in corso al Ministero della difesa. Alla fine di questa seduta vorrei chiedere a voi quali sono i quesiti che intendete sottoporre al Ministro della difesa.

CADORNA, *relatore*. Vorrei fare ancora una precisazione. Riconosco che la Commissione di difesa ha il dovere di essere informata, perchè, senza informazione, è impossibile che essa possa dare seriamente un giudizio qualsiasi. D'altra parte, di fronte agli argomenti esposti dall'onorevole Palermo, debbo osservare che il Trattato di pace è assai vago: esso ha stabilito un *tot* numero di uo-

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

mini e un *tot* numero di carri armati. Sulla base dei 185 mila uomini e 200 carri armati, si possono fare due divisioni corazzate, come nessuna, si possono armare in un determinato modo o lasciarle per tre quarti disarmate. Esistono un *minimum* ed un *maximum* in funzione finanziaria.

Noi abbiamo discusso in Senato il bilancio della Difesa ed in tale occasione anche l'onorevole Palermo ha fatto le sue osservazioni. Voi avete visto che noi ci troviamo di fronte al fatto di non poter sostituire quattro autocarri, oppure di non avere la benzina necessaria per farli camminare. Quando si è in una situazione finanziaria così precaria, si vive sempre nella speranza che essa possa migliorare e non si ha il coraggio nè di ridurre, come dovrebbe essere ridotto, questo organico, per portarlo al massimo di efficienza possibile; nè di aumentare, oltre quel minimo, queste forze, come si vorrebbe, perchè possano rispondere ad un determinato concetto: per esempio, quello di difendere una frontiera. Perciò si può dire che ci vogliono 12 divisioni; ma dal dirlo al mantenerle, con un bilancio che non è sufficiente per 5, c'è un abisso. Questo stato di fatto non corrisponde nè alle necessità, nè ai desideri e nemmeno alle clausole del Trattato di pace; perchè le clausole del Trattato di pace non ci impediscono di avere questi armamenti (tolte certe armi offensive, come i cannoni a lunga portata o i carri armati pesanti), non ci impediscono affatto di avere i migliori strumenti del mondo.

In parte questa incapacità, chiamiamola pure così, di fissare un ordinamento deriva da questo stato di cose, che è del tutto anormale. Io, personalmente, sono sempre stato favorevole — e ho difeso pubblicamente dappertutto questo punto di vista — alla qualità piuttosto che alla quantità, perchè sono contrario al famoso principio degli 8 milioni di baionette, e non amo raccontar frottole. So benissimo che impiantare degli edifici su delle basi di sabbia non porta che a delusioni. Però esistono delle esigenze sentimentali, per cui al Paese bisogna anche dire che, nel caso di determinate situazioni, noi abbiamo la possibilità di difendere la nostra frontiera. Non si può dare al Paese l'impressione che noi siamo in balla di chiunque tenti di attaccarci.

Tra volere e potere dunque c'è un enorme dissidio che giustifica e spiega, entro una certa misura, questa carenza di informazioni precise e di ordinamenti stabili.

Comunque, io sono favorevole alla votazione di questo disegno di legge. Considero questo problema come un problema a parte e, in fondo, come una modesta questione: si tratta infatti di tornare ad una situazione di normalità nei confronti di una legge, la quale non è ora materia di discussione. Quindi, ripeto, a me sembra che il disegno di legge debba essere votato; a meno che la maggioranza non ritenga di cogliere l'occasione per fare un atto di protesta, come è nelle intenzioni dell'onorevole Palermo. Questo non è nelle mie intenzioni, per quanto io concordi nel concetto espresso sia dall'onorevole Palermo che dall'onorevole Bencivenga; cioè che la Commissione deve essere illuminata, altrimenti non è neanche serio che essa funzioni. Se essa è messa in disparte infatti e si trova di fronte a cose già belle e fatte, è chiaro che non può funzionare. Quindi, mentre concordo con la necessità ed opportunità che la Commissione venga tenuta completamente al corrente, in modo da poter discutere con piena cognizione tutte le questioni che essa deve affrontare, d'altra parte non ritengo che sia il caso di fare dell'ostruzionismo, come sarebbe quello di non votare una leggina che non ha nessuna importanza effettiva.

PALERMO. La mia esposizione ha dato luogo ad un equivoco, che io forse ho contribuito a creare. Io ho detto questo: penso che sia indispensabile che nei nostri lavori viga una serietà di intenti. Tale serietà non può derivare che dalla conoscenza dei fatti, indispensabile per poter emettere un giudizio sereno ed obiettivo. Oggi si dice che dobbiamo riportare il periodo di comando del capitano a 7 anni, da 5, come era nel 1940. Io non avrei nessuna difficoltà a dare la mia approvazione se avessi il quadro completo di quello che è l'ordinamento che il Ministro intende dare all'Esercito. Vorrei osservare all'onorevole Cadorna: se, per avventura, attraverso lo studio che il Ministro un giorno dovrà pur terminare e portare alla nostra conoscenza, noi dovessimo trovarci di fronte alla necessità di riportare un'altra volta il periodo

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

di comando del capitano da 7 a 5 anni, io penso che noi non faremo una bella figura, in quanto ci troveremo nella necessità di contraddirci a poca distanza di tempo.

Quindi, non è una protesta che io voglio elevare contro il Ministro; torno a ripeterlo, la parola protesta mi è piaciuta e io l'ho accolta con entusiasmo, ma non intendo parlare di una protesta nel senso di voler fare uno sgarbo al Ministro della difesa, nè, tanto meno di voler fare ostruzionismo al Ministro. Intendevo invece prendere lo spunto da questa questione, per sollecitare il Ministro della difesa a comunicarci le sue intenzioni sul futuro ordinamento dell'Esercito. Quando il senatore Cadorna ci dice che il generale Berardi, che ho avuto la fortuna di conoscere e che ho apprezzato per le sue alte qualità, ha studiato per due anni intorno a questo problema, quando si tiene presente che è vero, sì, che c'è un Trattato di pace e che ci troviamo in una situazione difficile, io debbo dire che quello che vorrei dal Ministro competente è questo: allo stato attuale noi possiamo avere delle forze armate; se la situazione migliora, le forze armate possono essere migliorate e possono essere aggiornate; se la situazione diventa vantaggiosa per noi, le forze armate le possiamo concepire in un dato ordine di idee.

In breve, noi ci troviamo di fronte ad un Ministero della difesa; esso ha una grande importanza in qualsiasi Paese; ha una grande importanza soprattutto nel nostro Paese, nel momento difficile che noi attraversiamo. Allora è logico che noi domandiamo al Ministro che cosa, allo stato attuale dei fatti, con le forze che ha, intende fare e, se la situazione migliora, quali siano il suo programma e i suoi progetti. Tutto questo noi lo dobbiamo sapere e fino ad oggi non lo sappiamo.

Come ricorda l'onorevole Cadorna, noi abbiamo avuto soltanto una volta il piacere di avere il Ministro il quale, poco tempo prima che venisse in discussione il bilancio della Difesa, ci fece una relazione. Da quell'epoca ad oggi sono passati numerosi mesi e dopo questi numerosi mesi noi vogliamo renderci conto di quello che si è fatto o, per essere più precisi, di che cosa si intende fare.

Quindi, torno a ripetere, non è una protesta nè ostruzionismo quello che io intendo

fare: penso che, invece, noi daremo una prova di consapevolezza e di serietà non votando questa leggina, la quale non ha nessuna importanza ma che assumerebbe invece una grande importanza attraverso il nostro atteggiamento. Tale mancata votazione dovrebbe significare uno stimolo, uno sprone a far sì che questo progetto per la difesa del nostro Paese venga portato a nostra conoscenza, in modo che su di esso noi ci possiamo pronunciare.

PRESIDENTE. Noi potremmo sollecitare la venuta dinanzi alla Commissione del Ministro, tenendo, allo stesso tempo, sospesa, per ora, questa leggina.

CADORNA, *relatore*. Debbo osservare all'onorevole Palermo che l'abrogazione proposta dal disegno di legge in esame non dipende da un cambiamento, diciamo così, di sistema ma semplicemente da un fatto contingente, il quale aveva dato origine ad una situazione di fatto che non esiste più. La modifica infatti, apportata dalla legge del 1940, era derivata dall'esistenza del grado di primo tenente, il quale oggi non esiste più. Quindi il disegno di legge contempla un caso specifico, e con esso non si intacca il principio generale della legge di avanzamento.

PRESIDENTE. Mi pare che la sospensiva non costituirebbe uno stimolo per il Ministro. Poichè, come vi ho detto, il Ministro è pronto a rispondere alle domande che noi vorremo porgli...

PALERMO. Non è questo il mio concetto: è il Ministro che ci deve dire quello che intende fare.

PRESIDENTE. A me pare che al Ministro noi dobbiamo porre dei quesiti precisi, perchè altrimenti non avremo da lui che una relazione molto generica.

BENCIVENGA. Vorrei fare una sola osservazione: in questa legge, che modifica quella di avanzamento, non c'è nessun cenno a proposito dei generali.

CADORNA, *relatore*. Ma, a proposito dei generali, non v'è nulla da modificare!

BENCIVENGA. A me pare perciò che noi possiamo invitare il Ministro a prendere in considerazione questo problema.

CADORNA, *relatore*. Per i generali non sussiste la ragione che ha indotto alla modifica contemplata in questo disegno di legge.

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

Con questo progetto non si fa che tornare alla antica legge nella sua integrità.

CERICA. Questa legge non sposta le carriere, perchè essa tende a stabilire il periodo minimo di permanenza nel grado per ottenere la promozione. Ora nessuno oggi si trova praticamente, in condizione, nè dei generali di brigata, nè di quelli di divisione, di passare entro un anno generali di Corpo d'armata. Sappiamo bene che le carriere sono tutte ferme. Questo disegno di legge non ha altro scopo formale che di riportare la legge di avanzamento del 1940 nei limiti di una legge di avanzamento normale; cioè, finchè essa non viene sostituita, si torna alla legge antica.

Una volta non si poteva essere promossi maggiori se non si era stati capitani per sette anni. All'inizio della guerra, nel 1940, siccome si prevedeva una amplificazione dei gradi, fu stabilita la riduzione da sette a cinque. Oggi torniamo a sette perchè la carriera è molto lenta.

CADORNA, *relatore*. Lo scopo della norma del 1940 era quello di venire incontro ai capitani che avessero conseguito vantaggi di carriera, in modo da diminuire il periodo di permanenza in grado da sette anni a cinque, per evitare che fossero danneggiati dallo scavalcamento da parte dei capitani provenienti dalla categoria dei primi tenenti. Venuta a cadere la categoria di primo tenente, è cessata la ragione della diminuzione dai sette ai cinque anni, anche perchè questi capitani, che avevano raggiunto vantaggi di carriera, venivano poi a conseguire un secondo vantaggio per il fatto di aver ridotto il proprio periodo di permanenza in grado da sette anni a cinque. La cosa sarebbe stata quindi ingiusta e da qui la necessità del ritorno alla normalità, modificando l'articolo 31 della legge del 1940.

PRESIDENTE. La legge del 1940 dovrà essere in futuro modificata del tutto. Questa disposizione è, quindi, puramente transitoria ed ha la funzione di un provvedimento di perequazione. Comunque la discussione che ne è nata è stata molto utile per chiarire quello che dovremo chiedere al Ministro, quando verrà in Commissione.

BENCIVENGA. Occorre chiarire, tra l'altro, come mai, essendosi sentita la necessità di aggiornare l'articolo 31, per quanto ri-

guarda gli ufficiali subalterni, non si sia sentita eguale necessità per la categoria degli ufficiali generali.

Queste son tutte osservazioni che noi dovremo far presenti al Ministro e su cui dovremo ottenere gli opportuni chiarimenti, prima di decidere se approvare o meno il provvedimento. Dobbiamo anche tener presente che questo disegno di legge, una volta che sia da noi approvato, verrà inviato all'esame della Camera dei deputati, e sarebbe noioso sentirsi fare degli appunti di negligenza da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione su questo disegno di legge si intende rinviato ad altra seduta, alla quale pregheremo il Ministro della difesa di intervenire. Sono sicuro che, udite le spiegazioni del rappresentante del Governo, la Commissione si troverà concorde nell'approvare la leggina, che, del resto, non ha carattere di stretta urgenza.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra ». (N. 230).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme, compiuti durante la guerra 1940-1945, anche dopo la cessazione dello stato di guerra ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. È questo un provvedimento che riguarda il passaggio di ruolo per meriti di guerra degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Marina e del Corpo del Genio navale, ruoli trascurati dal decreto le-

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

gislativo 15 agosto 1947. È necessario dire una parola di chiarimento sui ruoli di questi due Corpi.

Nel Corpo dello Stato Maggiore e nel Corpo del Genio navale vi è un duplice organico: nello Stato Maggiore vi è un ruolo dei Comandi marittimi ed uno dei Comandi navali; nel Genio navale vi è un ruolo dei servizi ed uno delle direzioni. Per l'assegnazione a questi ruoli si segue, diciamo così, una discriminazione di valori. Gli ufficiali, che sono giudicati dalle competenti commissioni di avanzamento meritevoli di appartenere a un ruolo più importante, vengono assegnati rispettivamente ai Comandi navali e alle direzioni.

È a conoscenza di tutti che erano previsti, e sono tuttora previsti, per meriti di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti in servizio permanente effettivo. Si è provveduto a ciò per evitare le sperequazioni che si verificavano prima della guerra, quando, da un ruolo all'altro, gli avanzamenti erano di diversa rapidità. Fu istituito, a tale scopo, l'avanzamento per meriti di guerra, al fine di far guadagnare un certo numero di posti a quelli dei ruoli più sacrificati, che abbiano conseguito dei meriti speciali. Si è preveduto inoltre, per meriti di guerra, il trasferimento in servizio permanente effettivo.

Per il ruolo dei servizi del Genio navale e per quello dei Comandi marittimi del Corpo di Stato Maggiore (entrambi ruoli di secondaria importanza), la legge del 6 giugno 1935, al secondo comma dell'articolo 5, prevedeva, per un complesso di meriti speciali prestati in tempo di guerra, il trasferimento nel ruolo Direzioni, per il Genio navale, e nei Comandi navali, per lo Stato Maggiore; cioè, per intenderci, dal ruolo *B* al ruolo *A*. Ma, mentre per gli altri trasferimenti, è stata concessa una proroga di due anni, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, i ruoli secondari del Genio navale e dello Stato Maggiore sono stati dimenticati. Tale proroga, invece, si rende necessaria ed ha una grande importanza, anche per venire incontro ai reclami presentati dai reduci dalla prigionia. Il provvedimento attuale è quindi inteso a concedere la stessa proroga di due anni, concessa per le altre categorie, anche agli appartenenti a questi ruoli *B* del Genio

navale e dello Stato Maggiore della Marina. Il disegno di legge ha valore retroattivo, cioè dal 16 aprile 1946, per evitare soluzioni di continuità fra la legge del 6 giugno del 1945, che ha appunto vigore fino al 15 aprile del 1946, e il presente provvedimento.

Io penso che non vi siano obiezioni da fare su questa leggina, in quanto essa suona come un riconoscimento per degli ufficiali che hanno ben meritato, per meriti speciali, di essere trasferiti da un ruolo all'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione gli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Dopo il 1° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è aggiunto il seguente:

« Fino alla data suindicata, possono, altresì, essere effettuati trasferimenti dal ruolo dei Comandi Marittimi a quello dei Comandi Navali per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e dal ruolo dei Servizi a quello delle Direzioni per gli ufficiali del Corpo del Genio Navale, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1404 ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 16 aprile 1946.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dei requisiti per l'ammissione di capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima** ». (N. 231).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifica dei requisiti per la ammissione dei capi-

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

tani di corvetta all'Istituto di guerra marittima ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Questa leggina riguarda l'ammissione all'Istituto di guerra marittima dei capitani di corvetta. L'ammissione a questo Istituto, istituito dopo l'altra guerra, era regolato per gli ufficiali del grado di capitano di corvetta dall'articolo 5 del regio decreto 26 luglio 1935, che stabiliva che essi non potessero frequentare detto Istituto se non dopo compiuto il periodo minimo di comando navale.

È noto che nella Marina l'ufficiale per essere destinato al comando navale deve aver compiuto un certo periodo di anzianità di grado, prima del quale egli è in sottordine. Questi capitani quindi, in un primo tempo potevano, poi dovevano, essere ammessi a frequentare l'Istituto di guerra marittima presso l'Accademia navale di Livorno dopo aver compiuto il comando navale prescritto per i capitani di corvetta; e spesso l'ammissione avveniva quando già erano promossi al grado superiore, cioè a capitano di fregata.

Il criterio, che aveva ispirato la creazione dello Istituto, era quello che l'Accademia navale richiamasse, diciamo così, i propri « figlioli » per riprenderli sotto il suo comando, aggiornarli ed istruirli, in modo da meglio prepararli ai compiti più impegnativi cui dovevano essere destinati. E ciò per il fatto, anche, che i capitani di corvetta, non appena promossi, erano spesso destinati con funzioni di sottocapo di Stato Maggiore ai comandi navali di divisione, nelle piazzeforti e via dicendo.

Si pensò, in seguito, che fosse meglio istituire presso l'Istituto due corsi: uno per i capitani di corvetta, non appena promossi e anticipando l'epoca del loro primo comando; ed un secondo corso di alti studi, per i gradi più elevati, cioè per i capitani di fregata e di vascello anziani, che avessero già compiuto il comando navale. L'istituzione di questi due corsi avvenne nel 1947. Mentre il primo corso ha un carattere didattico, cioè un carattere più scolastico, perchè vi si impartiscono ancora lezioni e sono chiamati a frequentarlo anche ufficiali di altre armi, per esempio dell'Aeronautica, il secondo corso ha carattere

di alti studi, ed è organo di cui lo Stato Maggiore della Marina si serve per la soluzione di determinati problemi.

Il provvedimento attuale, in sostanza, si riduce a questo: sostituire ad un unico corso presso l'Istituto di guerra marittima, due corsi, come del resto hanno già fatto altri paesi, tra i quali gli Stati Uniti. Al primo di questi corsi dovranno essere ammessi i capitani di corvetta, senza però che abbiamo compiuto il periodo minimo di comando navale — e ciò in deroga al disposto del regio decreto del 1935 — e al secondo corso saranno ammessi i gradi superiori. Questo nuovo ordinamento è già stato sperimentato negli ultimi due anni con ottimi risultati e ci si propone quindi di sanzionarlo. Il provvedimento non importa alcuna spesa ed io propongo quindi che sia approvato, in quanto si riduce ad un miglioramento dell'istruzione dei nostri ufficiali di Marina.

CADORNA. Io sono pienamente d'accordo nell'approvare questo disegno di legge. Esso sancisce un principio che è stato applicato anche nell'Esercito, quello cioè di istituire un corso per i gradi inferiori, al fine di fornire ottimi ufficiali di Stato Maggiore, ed un secondo corso di alti studi per i gradi superiori.

PANETTI. Desidero avere una informazione dall'onorevole relatore. Certamente l'ammissione al corso per i gradi inferiori darà luogo ad un esame, esame che provocherà un giudizio che avrà una certa influenza sui successivi avanzamenti.

CASARDI, *relatore*. Non vi è alcun esame. Si tratta di lezioni di perfezionamento su materie belliche, lezioni di storia e via dicendo, ma un vero esame alla fine del corso non c'è.

PALERMO. Sono in linea di massima favorevole al disegno di legge, ma debbo ripetere quello che ho detto prima a proposito dell'altro provvedimento. Si vota una legge senza che noi conosciamo le linee direttive di ciò che si intende fare delle Forze armate. L'onorevole relatore ha illustrato molto bene il provvedimento e quindi sono favorevole alla sua approvazione; però sarei stato molto più favorevole se noi avessimo potuto avere anche una cognizione esatta di quel che si intende fare per gli ufficiali di marina.

IV COMMISSIONE (Difesa)

4^a RIUNIONE (17 febbraio 1949)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche agli articoli 17 e 64 del Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914** ». (N. 232).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 17 e 64 del Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Anche questo è un disegno di legge molto semplice che riguarda il Corpo volontari della Marina. Ne do qualche delucidazione preliminare: si tratta di volontari che sono reclutati in via ordinaria a mezzo di bando a premio con un arruolamento quinquennale. Durante questo arruolamento, prima che decorrano i cinque anni, sono chiamati a seguire un corso normale, per la massa. Per le categorie meccanici motoristi v'è poi un corso integrativo che richiede una maggiore istruzione. Dopo aver fatto questo corso gli allievi possono anche ottenere la proroga di due anni e, quindi, un'altra ancora di cinque; dopo di che essi entrano in carriera.

Abbiamo anche volontari provenienti dalla ferma di leva; possono passare volontari, sia durante i ventotto mesi della ferma stessa, sia

dopo averla terminata. Questo come preliminare, ma credo che sia più lungo il proemio che il resto della spiegazione, perchè, qui si tratta semplicemente di spostare la data di decorrenza del quinquennio che fino ad ora era in ottobre, nel quale mese terminava il corso. Qui si intende anticipare questa data al maggio dello stesso anno, perchè ciò è conforme al programma di esercitazioni dello Stato Maggiore, incominciando appunto nel maggio l'anno addestrativo delle Forze navali, dopo che è stata ultimata l'istruzione delle reclute. Perciò si è voluto stabilire che questo corso abbia termine a maggio. Questo è il contenuto dell'articolo 1, il quale poi si riconnette all'articolo 3, che contiene una disposizione transitoria per i volontari che hanno iniziato i corsi, di cui ho parlato, nel 1947. Siccome costoro finiscono nell'ottobre di quest'anno, la data rimane per loro, evidentemente, inalterata, mentre la nuova data ha valore per i volontari che hanno iniziato il corso dopo il 1947.

L'articolo 2 stabilisce un termine per la presentazione dei reclami dei sottufficiali della Marina, in seguito alle decisioni delle Commissioni per l'avanzamento. Fino adesso i reclami non avevano un limite di tempo e quindi un sottufficiale che era stato escluso dall'avanzamento, ad esempio, tre anni fa, un bel giorno poteva presentare un reclamo e risollevare tutta la questione. Si è dovuto ricorrere perciò ad una limitazione anche per uniformarsi all'articolo 28 del Testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, che prescrive sei mesi dalla notificazione all'interessato, come termine per l'inoltro del reclamo. Non credo quindi che ci sia nulla in contrario a che si adottino, anche nei casi di cui sopra, la limitazione di sei mesi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuri-

IV COMMISSIONE (Difesa)

4ª RIUNIONE (17 febbraio 1949)

dico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti del compimento dell'obbligo assunto, la decorrenza della ferma volontaria è computata dal 1º maggio dell'anno in cui l'arruolato termina con esito favorevole il corso O e quello integrativo di cui al precedente articolo 12.

Per i provenienti dal personale di leva la, ferma volontaria a premio di anni 5 decorre dal 1º maggio dell'anno in cui il militare di leva è entrato in servizio o dal 1º maggio successivo, se ha iniziato la ferma di leva dopo tale data.

Per i provenienti dai raffermati di leva, la ferma volontaria complementare biennale a premio decorre dal 1º maggio dell'anno in cui essi terminano il secondo vincolo di ferma annuale quali raffermati di leva.

Per coloro che in seguito fossero ammessi a frequentare il corso O, la data della decorrenza della ferma è postergata di un anno ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I reclami proposti contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento, di cui agli articoli 56 e 57, sono giudicati dal Ministro per la Difesa. Questi ha facoltà di richiedere sui reclami stessi il parere delle competenti Commissioni di avanzamento.

I reclami di cui al precedente comma devono essere presentati entro il termine di sei mesi dalla data in cui il provvedimento, dal quale il militare si ritiene leso, fu pubblicato sul Foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato ».

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 non si applicano ai militari volontari appartenenti ai corsi ordinari che hanno avuto inizio nel 1947 o in anni precedenti ed ai militari volontari che, provenienti dal personale di leva o dai raffermati di leva, risultino aggregati ai predetti corsi. Ai suddetti militari volontari si applicano, invece, le disposizioni in vigore all'epoca dell'inizio dei corsi.

Agli effetti del comma precedente, i militari volontari ammessi alla ferma complementare biennale a premio, quali provenienti dai raffermati di leva, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, saranno considerati aggregati al corso al quale appartengono i volontari a premio di pari categoria, ammessi nello stesso anno alla predetta ferma biennale.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12,15.